

ATTO N. 207/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini

Relatore di minoranza Consigliere Massimo Monni

Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento Interno

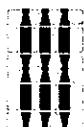
SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

“Modificazioni delle ll.rr. 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)”

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 3 novembre 2010

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 4 novembre 2010

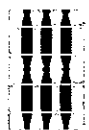


**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 3 novembre 2010 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno, l'atto n. 207 ed ha espresso, a maggioranza, parere favorevole.

Inoltre ha nominato quali relatori per l'aula per la maggioranza il Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza il Consigliere Massimo Monni autorizzando le relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori consiliari.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Dottorini e Monni, concernente: “Modificazioni delle ll.rr. 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 29.10.2010 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 207);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare medesima illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Massimo Monni (ATTO N. 207/BIS);

VISTA la legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13;

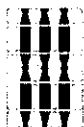
VISTA la legge regionale 29 luglio 2009, n. 18;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2007, n. 30;

VISTO lo Statuto regionale;

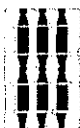
VISTO il Regolamento Interno;

*con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato ... voti favorevoli,
... voti contrari e ... voti di astensione,
espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti*

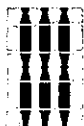


DELIBERA

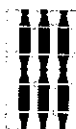
- di approvare la legge regionale concernente: *“Modificazioni delle ll.rr. 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)”*, composta di n. 9 articoli nel testo che segue:



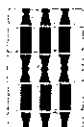
TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERE DOTTORINI E MONNI	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Modificazioni all'art. 2 della l.r. 13/2006)	Art. 1 (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18-10-2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), la parola "personalità" è sostituita dalla parola "persone".	1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), la parola: "personalità" è sostituita dalla seguente parola: "persone".
Art. 2 (Modificazioni all'art. 3 della l.r. 13/2006)	Art. 2 (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 13/2006)
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2006 è sostituito dai seguenti commi: <i>"2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico."</i> <i>3- Il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio."</i>	1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2006, è sostituito dal seguente: <i>"2.</i> idem 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2006, è aggiunto il seguente: <i>"2 bis.</i> idem
Art. 3 (Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 13/2006)	Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 13/2006)
1. L'articolo 5 della l.r. 13/2006, è 1	



sostituito dal seguente: <i>“Art. 5 (Trattamento economico)</i> <i>1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.</i> <i>2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.”.</i>	idem
Art. 4 (Modificazioni all'art. 7 della l.r. 13/2006)	Art. 4 (Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 13/2006)
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 13/2006, è sostituito dal seguente: <i>“2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.”.</i> 2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 13/2006, è sostituito dal seguente: <i>“3. Il Garante può avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.”.</i>	1. idem 2. idem
Art. 5 (Modificazioni all'art. 11 della l.r. 13/2006)	Art. 5 (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 13/2006)
1. Al comma 1 dell'art. 11 della l.r. 13/2006 sono soppresse le parole “7 comma 3”.	1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2006, sono soppresse le seguenti parole: “, 7 comma 3”.



Art. 6 (Modificazioni all'art. 2 della l.r. 18/2009)	Art. 6 (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18)
1. Al comma 1, lettera n) dell'art. 2 della legge regionale 29-7-2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) sono soppresse le parole "ove richiesti".	1. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), sono soppresse le seguenti parole: " <i>ove richiesti</i> ".
Art. 7 (Modificazioni all'art. 4 della l.r. 18/2009)	Art. 7 (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 18/2009)
1. Al comma 1, lettera a) dell'art. 4 della l.r. 18/2009, dopo la parola " <i>Parlamento</i> " sono inserite le parole " <i>italiano ed</i> ".	1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009 , dopo la parola: " <i>Parlamento</i> " sono inserite le seguenti parole: " <i>italiano ed</i> ".
2. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 della l.r. 18/2009, dopo le parole " <i>azienda pubblica</i> " sono inserite le parole " <i>o società a partecipazione pubblica</i> ".	2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009 , dopo le parole: " <i>azienda pubblica</i> " sono inserite le seguenti parole: " <i>o società a partecipazione pubblica</i> ".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009, è aggiunto il comma 2 : " 2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico. ".	3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009, è aggiunto il seguente : " 1 bis. idem
Art. 8 (Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 18/2009)	Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 18/2009)
1. L'articolo 6 della l.r. 18/2009, è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Trattamento economico) 1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al dieci per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. 2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i	



<i>dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni."</i>	
Art. 9 (Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 30/2007)	Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30)
1. L'articolo 12 della legge regionale 27- 11 -2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45) è sostituito dal seguente: <i>"Art. 12 (Trattamento economico)</i> <i>1. Al Difensore civico è attribuita un'indennità mensile pari al trentacinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.</i> <i>2. Al Difensore civico spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni."</i>	1. L'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45), è sostituito dal seguente: